

DISEGNO DI LEGGE 14 aprile 2015, n. 76

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 27.04.2015

INDICE

- Art. 1 - *Integrazione dell'articolo 27 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), in materia di incentivazione dei servizi di connettività in banda ultralarga, e dell'articolo 38 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993*
- Art. 2 - *Integrazione dell'articolo 10 (Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10*
- Art. 3 - *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di poteri regolamentari dei comuni relativi all'imposta immobiliare semplice*
- Art. 4 - *Integrazione dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10*
- Art. 5 - *Disposizioni di spesa in materia di società controllate e connessa modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*
- Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*
- Art. 7 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*
- Art. 8 - *Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*
- Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*
- Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*
- Art. 11 - *Integrazione dell'articolo 22 (Estinzione anticipata dei mutui dei comuni) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*
- Art. 12 - *Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*
- Art. 13 - *Integrazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*
- Art. 14 - *Integrazione dell'articolo 50 quater della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*
- Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4*

Art. 16 - *Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse"*

Art. 17 - *Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)*

Art. 18 - *Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990)*

Art. 19 - *Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)*

Art. 20 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 21 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 (articolo 20)*

Tabella B - *Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale di assestamento 2015 e pluriennale 2015-2017 (articolo 20)*

Tabella C - *Copertura degli oneri (articolo 20)*

Tabella D - *Finanza locale (articolo 20)*

Art. 1

Integrazione dell'articolo 27 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), in materia di incentivazione dei servizi di connettività in banda ultralarga, e dell'articolo 38 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"2 bis. Ai soggetti che già svolgono attività agrituristica o che sono in possesso del nulla osta previsto dall'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 possono essere concessi contributi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale."

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 sono inserite le parole: "Ai rifugi escursionistici possono essere concessi contributi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

"3 bis. Alle domande di agevolazione per investimenti fissi presentate dai proprietari di rifugi escursionistici prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 24 nella versione precedente alle modifiche apportate dall'articolo 16 della predetta legge provinciale."

4. I contributi concessi ai sensi dei commi 1 e 2, nonché quelli specificamente concessi per lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, possono riguardare anche spese sostenute prima della data di approvazione di questa legge purché siano successive al 13 aprile 2015 e purché i contributi siano concessi a titolo di de minimis.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2

Integrazione dell'articolo 10 (Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

"5 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere ai professionisti, singoli o associati, incentivi per investimenti da utilizzare in compensazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Gli incentivi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale approva le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare le tipologie d'investimento ammissibili ad agevolazione, la misura dell'incentivo, le modalità di concessione ed erogazione degli incentivi, le spese ammissibili."

2. I contributi concessi ai sensi di questo articolo possono riguardare anche spese sostenute prima della data di approvazione di questa legge purché siano successive al 13 aprile 2015 e purché i contributi siano concessi a titolo di de minimis.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di poteri regolamentari dei comuni relativi all'imposta immobiliare semplice

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"e bis) per l'anno 2015, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o scivie, comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;"

2. Le deliberazioni relative all'esercizio della facoltà prevista dal comma 1 sono adottate entro il 30 giugno 2015.

Art. 4

Integrazione dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. Dopo il comma 6 quinquies dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"6 sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli."

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 5

Disposizioni di spesa in materia di società controllate e connessa modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 10 milioni di euro all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni, a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2025.

2. Per sostenere la realizzazione degli investimenti e delle attività finanziate ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 10 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2021.

3. Il comma 4 dell'articolo 25 (Disposizioni di spesa in materia di società controllate) della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"4. I finanziamenti previsti dai commi 1, 2 e 3 sono infruttiferi; la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2025."

4. Con la tabella A sono autorizzate sul bilancio provinciale 2015 le seguenti spese:

- a) per i fini del comma 1 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 65.5.210 (Interventi in conto capitale per l'edilizia abitativa pubblica);
- b) per i fini del comma 2 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 61.22.220 (Investimenti di sistema e di settore).

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "in relazione al numero degli anni di residenza del nucleo familiare nel territorio del comune" sono inserite le seguenti: "o della comunità".

2. Nella lettera a) del comma 10 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "gli oneri relativi al predetto personale sono a carico di ITEA s.p.a.," sono soppresse.

Art. 7

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Il comma 9 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza."

2. Nel comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: ", al 31 dicembre 2015" sono soppresse.

Art. 8

*Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

1. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono inserite le parole: "I termini per la produzione della documentazione tecnica necessaria per l'ammissione a contributo sono fissati dalla deliberazione attuativa entro il termine massimo di quattro anni. La deliberazione può richiedere e disciplinare anche la presentazione di un'idonea garanzia."

2. Il comma 1 si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge per le quali non è già intervenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Art. 9

*Integrazione dell'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione)
della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: "La Giunta provinciale ripartisce annualmente le risorse finalizzate a questi interventi tra le tipologie di incentivi e di aiuti individuati, provvedendo in tale sede all'assunzione del relativo impegno di spesa."

Art. 10

*Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
(legge provinciale di contabilità 1979)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 27 bis della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: "le variazioni al bilancio occorrenti" è inserita la seguente: "anche".

2. All'articolo 81 bis della legge provinciale di contabilità 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 3 le parole: "alle disposizioni citate nei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni citate nel comma 1".

3. Dopo l'articolo 81 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"Art. 81 ter

Disposizioni in materia di finanziamento delle funzioni delegate dalla Regione

1. In relazione alla modifica, da parte dell'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla disciplina dello Statuto speciale concernente le entrate tributarie dello Stato spettanti alla Regione Trentino - Alto Adige e alle province autonome, la Provincia, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione, provvede con le risorse finanziarie specificatamente destinate dalla Regione, anche tramite il fondo disciplinato dall'articolo 13 (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate) della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, nonché con risorse proprie."

Art. 11

*Integrazione dell'articolo 22 (Estinzione anticipata dei mutui dei comuni)
della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni al bilancio necessarie per adeguare le entrate e le spese afferenti l'anticipo delle risorse previsto da quest'articolo."

Art. 12

*Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della Provincia 1997)*

1. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 20 della legge sul personale della Provincia 1997 sono abrogati.

Art. 13

*Integrazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
(legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

1. Alla fine del comma 6 ter dell'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le parole: "In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi."

Art. 14

*Integrazione dell'articolo 50 quater della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26
(legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

1. Dopo il comma 19 bis dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"19 ter. In coerenza con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), nei casi previsti dal comma 19 non sono ammissibili proposte in contrasto con il piano urbanistico provinciale, ivi compresa la disciplina delle invariants, quando l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano medesimo."

2. Il comma 1 si applica alle proposte presentate, ai sensi dell'articolo 50 quater, comma 19, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

*Modificazione dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per
la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4*

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 le parole: "Fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".

Art. 16

Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 è inserito il seguente:

"3 bis. Entro la data prevista con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il personale delle comunità addetto alle funzioni di polizia locale è trasferito alle dipendenze dei comuni aderenti alla gestione associata per il servizio di polizia locale secondo quanto previsto dalle convenzioni in caso di scioglimento, ferma restando la possibilità di integrare o modificare queste convenzioni. Il trasferimento è disposto anche se la comunità continua ad aderire alla convenzione. In relazione all'esigenza di assicurare la continuità del servizio, fino al 31 dicembre 2015 il personale stagionale può essere assunto con le modalità già previste dalle convenzioni approvate prima del 31 dicembre 2014."

Art. 17

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

"5 ter. Per assicurare maggiore funzionalità ed efficacia nell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza degli enti locali la Provincia promuove la realizzazione di un sistema integrato di controllo del territorio volto ad assicurarne la fruibilità da parte delle forze dell'ordine statali, anche stipulando gli accordi previsti dall'articolo 6."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 18

Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990)

1. Dopo l'articolo 18 bis della legge provinciale sullo sport 1990 è inserito il seguente:

"Art. 18 ter

Finanziamento di un protocollo d'intesa con il CONI

1. La Provincia promuove azioni congiunte con il CONI volte a promuovere, per il periodo 2015-2021, lo sviluppo programmato dell'impiantistica sportiva e delle attività sportive sul territorio provinciale. A tal fine la Provincia può cofinanziare la realizzazione, la manutenzione straordinaria o l'adeguamento di impianti sportivi di carattere provinciale individuati d'intesa con il CONI, nonché lo svolgimento di attività sportive previste nella medesima intesa."

2. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 sull'unità previsionale di base 35.20.210 (Contributi in conto capitale per impianti sportivi), per 9 milioni di euro complessivi.

Art. 19

*Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6
(legge provinciale sugli usi civici 2005)*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 sono inserite le parole: "Questo comma si interpreta nel senso che restano in capo al comune i crediti e i debiti non ancora definiti sorti in relazione ad atti amministrativi che hanno esaurito il loro effetto prima della data di cessazione della sua gestione."

Art. 20

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2015 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

TABELLA A: Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 (art. 20)

UNITA' DI BASE	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	NOTE
15.25.230	FUNZIONE OBIETTIVO 15 - SERVIZI GENERALI INVESTIMENTI IN ANNUALITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE (CAP. 158770 - 158780 - 158790)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	1.100.000,00 2.795.162,75 +1.695.162,75	1.850.000,00 3.291.235,97 +1.441.235,97	1.850.000,00 3.855.928,97 +2.005.928,97	1.850.000,00 3.855.928,96 +2.005.928,96	+2.005.928,97 per il 2019 +2.005.928,95 per il 2020 +2.005.928,97 per il 2021 +2.005.928,98 per il 2022 +2.005.928,97 per il 2023 +2.005.928,96 per il 2024 +2.005.928,97 per il 2025 +2.005.928,97 per il 2026 +2.005.928,96 per il 2027 +2.005.928,98 per il 2028 +2.005.928,97 per il 2029 +2.005.928,96 per il 2030 +2.005.928,96 per il 2031 +2.005.929,00 per il 2032 +1.774.666,00 per il 2033 +1.774.666,00 per il 2034 +880.247,00 per il 2035 +564.693,00 per il 2036
20.5.120	FUNZIONE OBIETTIVO 20 - FINANZA LOCALE TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE (CAP. 203000 - 203050 - 203100)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	226.019.800,00 226.209.800,00 +190.000,00				
20.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI (CAP. 205050 - 205100 - 205150 - 205200 - 205250 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	50.991.322,91 60.991.322,91 +10.000.000,00				
35.20.210	FUNZIONE OBIETTIVO 35 - CULTURA E SPORT CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 358360 - 358310)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	2.000.000,00 3.500.000,00 +1.500.000,00	500.000,00 2.000.000,00 +1.500.000,00	500.000,00 2.000.000,00 +1.500.000,00	0,00 1.500.000,00 +1.500.000,00	+1.500.000,00 fino al 2020

UNITA' DI BASE	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	NOTE
40.5.140	FUNZIONE OBIETTIVO 40 - POLITICHE SOCIALI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA (CAP. 402600)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	0,00 1.250.000,00 +1.250.000,00	0,00 1.250.000,00 +1.250.000,00	0,00 1.250.000,00 +1.250.000,00		
40.20.110	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO E ALTRI INTERVENTI, NONCHE' PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORO (CAP. 407500)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	5.773.500,00 9.673.500,00 +3.900.000,00	5.448.000,00 9.348.000,00 +3.900.000,00	5.448.000,00 9.348.000,00 +3.900.000,00		
40.20.210	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO (CAP. 408000 - 408050)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	21.913.000,00 23.913.000,00 +2.000.000,00				
44.5.110	FUNZIONE OBIETTIVO 44 - SANITA' SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE (CAP. 441000 - 441100 - 441150 - 441250)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	916.771.000,00 926.671.000,00 +9.900.000,00				A carico del Fondo sanitario provinciale saranno poste anche le spese per il canone di disponibilità del nuovo ospedale del Trentino
44.5.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE SANITARIO (CAP. 444000 - 444100 - 444150 - 444200 - 444230 - 444240)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	12.843.222,00 17.843.222,00 +5.000.000,00				A carico del Fondo sanitario provinciale saranno poste anche le spese per il canone di disponibilità, operatività e manutenzione del centro di protonterapia medica.

UNITA' DI BASE	OGGETTO	Autof. spesa	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	NOTE
44.5.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE SANITARIO (CAP. 444310)	GM. AUT. NUOVO VARIAZ.				0,00 2.900.000,00 +2.900.000,00	+5.800.000,00 per il 2019 +8.700.000,00 per il 2020 +8.700.000,00 per il 2021 +8.700.000,00 per il 2022 +8.700.000,00 per il 2023 +8.700.000,00 per il 2024 +8.700.000,00 per il 2025 +8.700.000,00 per il 2026 +8.700.000,00 per il 2027 +8.700.000,00 per il 2028 +8.700.000,00 per il 2029 +8.700.000,00 per il 2030 +8.700.000,00 per il 2031 +8.700.000,00 per il 2032 +8.700.000,00 per il 2033 +8.700.000,00 per il 2034 +8.700.000,00 per il 2035 +8.700.000,00 per il 2036 +8.700.000,00 per il 2037 +8.700.000,00 per il 2038 +8.700.000,00 per il 2039 +8.700.000,00 per il 2040 +8.700.000,00 per il 2041 +8.700.000,00 per il 2042 +5.800.000,00 per il 2043 +2.900.000,00 per il 2044
61.12.210	FUNZIONE OBIETTIVO 61 - POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE FONDI UNICI PER IL SISTEMA ECONOMICO E ALTRI INTERVENTI (CAP. 612800 - 612855 - 612860 - 612870 - 612872)	GM. AUT. NUOVO VARIAZ.	9.100.000,00 31.300.000,00 +22.200.000,00				
61.22.220	INVESTIMENTI DI SISTEMA E DI SETTORE (CAP. 615600 - 615605 - 615608 - 615610 - 615615 - 615620 - 615625 - 615630 - 615632 - 615634 - 615645 - 615660 - 615665 - 615670 - 615675 - 615680 - 615682 - 615685 - 615690 - 615700 - 615705)	GM. AUT. NUOVO VARIAZ.	16.119.500,00 26.119.500,00 +10.000.000,00				
65.5.210	FUNZIONE OBIETTIVO 65 - EDILIZIA ABITATIVA INTERVENTI IN C/CAPITALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (CAP. 652010 - 652020 - 652030 - 652050)	GM. AUT. NUOVO VARIAZ.	14.500.000,00 24.500.000,00 +10.000.000,00				

UNITA' DI BASE	OGGETTO	Autori spesa	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	NOTE
65.5.220	INTERVENTI IN ANNUALITA' PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (CAP. 653300)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00	4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00	4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00	4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00	-2.000.000,00 per il 2019
74.5.210	FUNZIONE OBIETTIVO 74 - INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI INVESTIMENTI PER LA VIABILITA' (CAP. 743000 - 743050 - 743150 - 743200 - 743350 - 743400)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	45.659.287,58 50.159.287,58 +4.500.000,00				
74.15.210	INTERVENTI PER LE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE (CAP. 747000 - 747500 - 747505 - 747515)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	3.486.000,00 19.486.000,00 +16.000.000,00				
80.45.110	FUNZIONE OBIETTIVO 80 - GOVERNO DEL TERRITORIO SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO - SPESE CORRENTI (CAP. 806700 - 806720)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	20.000,00 4.707.000,00 +4.687.000,00	20.000,00 4.707.000,00 +4.687.000,00	20.000,00 4.707.000,00 +4.687.000,00		
80.45.210	INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO (CAP. 806900 - 806920)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	0,00 12.700.000,00 +12.700.000,00	0,00 9.500.000,00 +9.500.000,00	0,00 9.500.000,00 +9.500.000,00		
80.50.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO (CAP. 807900 - 807920 - 807940 - 807960 - 807970 - 807980 - 807990 - 808000 - 808020)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	3.840.680,00 5.190.680,00 +1.350.000,00				
80.50.220	CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO (CAP. 808200 - 808220 - 808240)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	2.089.000,00 8.184.800,00 +6.095.800,00	2.246.000,00 8.246.000,00 +6.000.000,00	2.246.000,00 8.246.000,00 +6.000.000,00		
90.10.290	FUNZIONE OBIETTIVO 90 - ONERI NON RIPARTIBILI ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI (CAP. 908000 - 908020 - 908030 - 908050 - 908060 - 908080 - 908100 - 908150 - 908160 - 908200 - 908210 - 908215 - 908240 - 908243 - 908245 - 908250 - 908260)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.				2.050.000,00 2.550.000,00 +500.000,00	+500.000,00 fino al 2020

UNITA' DI BASE	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	NOTE
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			122.967.962,75	28.278.235,97	28.842.928,97	6.905.928,96	
Di cui:							
SPESE CORRENTI			19.927.000,00	9.837.000,00	9.837.000,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE			103.040.962,75	18.441.235,97	19.005.928,97	6.905.928,96	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
Di cui:							
SPESE IN CONTO CAPITALE			-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	

Tabella B

Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale di assestamento 2015 e pluriennale 2015-2017 (articolo 20)

articolo	descrizione	capitolo	unità previsionale di base
1	Incentivi per progetti di sviluppo connettività in banda ultralarga tramite compensazione fiscale	612872	61.12.210
2	Incentivi ai professionisti tramite compensazione fiscale	612870 612872	61.12.210
17	Realizzazione sistema integrato di videosorveglianza di controllo del territorio	205250	20.5.210

Tabella C
Copertura degli oneri (articolo 20)

(in migliaia di euro)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>1. Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	122.968	28.278	28.843	6.906
Articolo 20 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	122.968	28.278	28.843	6.906
MINORI ENTRATE	300	300	300	300
Articolo 4 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica	300	300	300	300
TOTALE ONERI DA COPRIRE	123.268	28.578	29.143	7.206

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>2. Mezzi di copertura:</u>				
RIDUZIONI DI SPESE	2.000	2.000	2.000	2.000
Articolo 20 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	2.000	2.000	2.000	2.000
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	35.054	26.578	27.143	5.206
AVANZO DI CONSUNTIVO 2014	60.694			
QUOTA CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO	25.520			
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	123.268	28.578	29.143	7.206

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella D
Finanza locale (articolo 20)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
SPESE CORRENTI			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	224.555.000	218.705.000	213.805.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	306.800	306.800	306.800
TOTALE SPESE CORRENTI	224.861.800	219.011.800	214.111.800
SPESE IN CONTO CAPITALE			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	8.980.431	10.000.000	10.000.000
2) in conto annualità	27.282.491	32.100.191	42.845.291
d) fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale			
1) in conto capitale	10.000.000	0	48.970.000
2) in conto annualità	61.643.200	71.720.300	61.024.570
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	6.491.377	6.491.377
f) fondo ammortamento mutui	1.047.892	780.883	450.867
g) progetto connettività a banda larga	0	0	
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi di manutenzione ambientale)			
2) in conto annualità	542.880	542.880	542.880
i) fondo sviluppo locale	0	683.800	683.800
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	115.988.271	122.319.431	171.008.785
TOTALE COMPLESSIVO	340.850.071	341.331.231	385.120.585